

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 2 giugno 2005

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 12 lett. i n. 2 e k n. 2

L'assicurazione assume, oltre ai costi delle diagnosi e delle terapie, quelli delle misure mediche di prevenzione seguenti (art. 26 LAMal²):

Misura	Condizione
i. Vaccinazione contro l'influenza	2. In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all'art. 12 dell'ordinanza del 27 aprile 2005 ³ sulla pandemia di influenza, [OPI]).
k. Vaccinazione contro l'epatite B	2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell'UFSP 5/98 e Complemento del Bollettino 36/98), secondo il «Piano di vaccinazione di routine», curato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). La normativa di cui al numero 2 è valida fino al 31 dicembre 2006.

¹ RS 832.112.31

² RS 832.10

³ RS 818.101.23

II

¹ L'allegato 1 cifre 1 e 10 all'ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 è modificato come segue:

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
...			
1		Chirurgia	
...			
1.2		<i>Chirurgia di trapianto</i>	
...			
Trapianto del fegato da donatore vivo	Si	<p>In valutazione</p> <p>Le spese vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.</p> <p>Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra.</p> <p>Sono incluse le spese d'operazione del donatore, compresa la terapia di eventuali complicazioni e un'indennità adeguata per la perdita di guadagno effettiva. È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.</p> <p>I fornitori di prestazioni devono presentare all'UFSP un registro di valutazione coerente con un rapporto annuale (monitoraggio: numero di casi, indicazione, decorso presso i riceventi/i donatori, costi globali per riceventi e per donatori separatamente).</p>	<p>1.7.2002/ 1.1.2003/ 1.1.2005/ 1.7.2005 fino al 30.6.2008</p>
...			
10		Medicina complementare	
...			
Medicina antroposofica	No		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005
Medicina cinese	No		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005
Omeopatia	No		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
Terapia neurale	No		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005
Fitoterapia	No		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005
...			

² L'allegato 4 «Elenco dei medicinali con tariffa»⁴ all'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni è applicabile nel suo tenore del 1° luglio 2005.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

2 giugno 2005

Dipartimento federale dell'interno:
Pascal Couchepin

⁴ Non pubblicato nella RU (art. 29).

